06727-21

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

94

Composta da

Elisabetta Rosi	- Presidente -	Sent. n. sez. 245
Claudio Cerroni		CC – 4/2/2021
Giovanni Liberati	- Relatore -	R.G.N. 34004/2020
Giuseppe Noviello		
Fabio Zunica		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato in (omissis)

avverso l'ordinanza del 27/10/2020 del Tribunale di Brescia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 27 ottobre 2020 il Tribunale di Brescia ha respinto l'appello cautelare proposto da (omissis) nei confronti dell'ordinanza del 2 ottobre 2020 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con la quale era stata respinta l'istanza avanzata dallo stesso (omissis) di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, disposta nei suoi confronti per il pericolo di recidivanza in relazione ai gravi indizi di responsabilità dei reati di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 (per l'importazione di 4 chilogrammi di cocaina dall'Olanda all'Italia, nel giugno 2016, capo 38 della rubrica provvisoria) e 74 del medesimo t.u. stupefacenti (per la partecipazione a una associazione finalizzata al narcotraffico, capo 46 della rubrica provvisoria).

Il Tribunale di Brescia, nel disattendere l'appello cautelare dell'imputato, ha sottolineato che questi, a seguito di giudizio abbreviato, era stato condannato in primo grado alla pena di 10 anni e 4 mesi di reclusione, e ha giudicato ininfluenti, in ordine alla persistenza e alla attualità delle esigenze cautelari, sia il differente e più favorevole regime detentivo riservato a un coimputato (sottolineato dallo stesso ricorrente nell'appello cautelare), sia il tempo trascorso dall'inizio di applicazione della misura, in considerazione della totale assenza di elementi indicativi dell'affievolimento delle esigenze cautelari, nonché della gravità delle condotte e dello stabile inserimento del (omissis) in una associazione finalizzata al traffico internazionale di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti (tra cui 4 chilogrammi di cocaina importati dall'Olanda e 30 chilogrammi di cocaina dall'Albania), dalla quale l'imputato non aveva mai preso le distanze, con la conseguente sussistenza del pericolo di reiterazione di condotte dello stesso genere.

Quanto alla adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere, è stato sottolineato il ruolo centrale svolto dal ricorrente all'interno della associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui era partecipe, nell'ambito della quale egli svolgeva la funzione di intermediazione con i canali stranieri di approvvigionamento delle sostanze stupefacenti, con la conseguente necessità del mantenimento della custodia in carcere nei suoi confronti, giacché tale ruolo di intermediazione avrebbe potuto essere svolto anche dalla abitazione del ricorrente, con la conseguente inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari dallo stesso richiesta a salvaguardare la ravvisata esigenza cautelare del pericolo di ripetizione di condotte dello stesso genere.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari ai fini della motivazione.

2.1. In primo luogo, ha lamentato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) et e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 275 cod. proc. pen. e la carenza e la manifesta illogicità della motivazione, nella parte relativa alla affermazione della persistente adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere nonostante il tempo trascorso dall'inizio della sua esecuzione, avvenuto il 20/2/2019.

Ha censurato, in particolare, l'insufficiente considerazione del tempo trascorso dall'inizio dell'esecuzione di tale misura, che, invece, era stato apprezzato positivamente in relazione al coimputato (omissis), condannato in primo grado alla medesima pena e nei cui confronti lo stesso Tribunale di Brescia, in accoglimento dell'appello cautelare proposto dalla difesa, aveva disposto la sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, con decisione confermata dalla Corte di Cassazione, che, con sentenza del 14/9/2020 (n. 28126 del 2020), aveva respinto il ricorso proposto dal pubblico ministero avverso tale ordinanza. La diversa considerazione del dato cronologico, del corretto comportamento nel corso della detenzione e della assenza di precedenti, rispetto alla valutazione dei medesimi elementi compiuta nei confronti del coimputato, rendeva la motivazione dell'ordinanza impugnata palesemente illogica, non essendo stata adeguatamente giustificata tale diversa valutazione, nonostante fosse stata rappresentata al Tribunale la decisione adottata nei confronti del coimputato Hushi.

2.2. Con un secondo motivo ha lamentato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) et e), la violazione dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e la carenza della motivazione, nella parte relativa alla valutazione della concretezza e attualità del pericolo di recidivanza, di cui era stata affermata la sussistenza con motivazione apodittica e sulla base di una valutazione differente rispetto a quella compiuta riguardo alla posizione dei fratelli (omissis) ed (omissis), anch'essi meri partecipi della medesima associazione criminale e nei cui confronti lo stesso Tribunale di Brescia, in presenza di una quadro indiziario analogo, aveva disposto la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, mentre la diversa decisione adottata nei confronti del ricorrente non era stata adeguatamente giustificata, non essendo stati indicati i concreti elementi dimostrativi del pericolo di recidivanza e della sua attualità.

3. Il Procuratore generale nelle sue richieste scritte ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, ribadendo l'irrilevanza del solo dato del tempo trascorso dalla applicazione della misura in relazione alla sua adeguatezza,

sottolineando l'idoneità della motivazione dell'ordinanza impugnata e richiamando l'orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità in ordine alla inammissibilità delle censure volte a prospettare una diversa valutazione di circostanze già esaminate dai giudici del merito (si cita la sentenza n. 27866 del 2019).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Entrambi i motivi, esaminabili congiuntamente, essendo tutti e due diretti a censurare il giudizio di concretezza e attualità delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola custodia in carcere a salvaguardarle, sottolineando, in relazione a entrambi i profili, la violazione degli artt. 274, comma 1, lett. c), e 275, comma 3, cod. proc. pen. e l'insufficienza e l'illogicità della motivazione, a causa della insufficiente considerazione del tempo trascorso dall'inizio della esecuzione della misura e della illogicità della diversa valutazione compiuta dal Tribunale a proposito del ricorrente rispetto a quella compiuta nei confronti del coimputato Hushi (condannato in primo grado alla stessa pena per i medesimi reati e nei cui confronti la misura della custodia in carcere è stata sostituita dallo stesso Tribunale di Brescia con quella degli arresti domiciliari), sono manifestamente infondati.

2.1. Il Tribunale di Brescia ha respinto l'appello cautelare del ricorrente giudicando irrilevante il tempo trascorso dall'inizio di esecuzione della misura, in mancanza di elementi indicativi dell'affievolimento delle esigenze cautelari, sottolineando la pericolosità del ricorrente (desunta dal suo stabile inserimento nella associazione criminale di cui è stato ritenuto partecipe, ritenuto provato in esito al giudizio di primo grado) e richiamando la presunzione relativa di adeguatezza della sola custodia in carcere prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in relazione, tra gli altri, al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 contestato e ascritto al ricorrente, evidenziando l'assenza di elementi idonei a consentire di ritenerla superata, anche alla luce del ruolo svolto dal ricorrente all'interno del sodalizio, di intermediazione con i canali stranieri di approvvigionamento della sostanza stupefacente e con i fornitori esteri della cocaina ancora in stato di libertà.

Si tratta di motivazione idonea a giustificare le affermazioni della persistente concretezza e attualità del pericolo di recidivanza e della adeguatezza della sola custodia in carcere, priva di vizi logici e che il ricorrente, pur deducendo violazioni di legge processuale e vizi della motivazione, ha censurato sul piano delle valutazioni di merito e mediante argomenti palesemente infondati.

2.2. Per quanto riguarda, anzitutto, la valutazione di concretezza e attualità del pericolo di recidivanza, da verificare, in ordine logico, prima della adeguatezza della misura in concreto applicata, che ne presuppone l'esistenza, va ricordato il consolidato orientamento di questa Corte, opportunamente richiamato anche dal Tribunale di Brescia, circa l'insufficienza del mero decorso del tempo a consentire di ritenere superata la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in quanto l'affievolimento o l'esclusione delle esigenze cautelari non possono essere desunti dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare (Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, K, Rv. 265652; Sez. 2, n. 1858 del 09/10/2013, dep. 17/01/2014, Scalamana, Rv. 258191). Il Tribunale ha, quindi, motivatamente escluso l'idoneità del solo tempo trascorso dalla esecuzione della misura e del corretto comportamento del ricorrente nel corso della sua detenzione per poter ritenere affievolite le esigenze cautelari e, quindi, superata la citata presunzione di sussistenza del pericolo di recidivanza, in considerazione della mancanza dei necessari elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare, sottolineando anche, a conferma della persistenza esistenza di tale pericolo e della sua intensità, la stabilità dell'inserimento del ricorrente all'interno del sodalizio criminale di cui è stato ritenuto partecipe e il ruolo di intermediario nell'approvvigionamento delle partite di stupefacenti dallo stesso svolto all'interno della associazione: si tratta di motivazione idonea e conforme al ricordato orientamento interpretativo di questa Corte, che il ricorrente ha censurato sul piano delle valutazioni di merito, cioè della considerazione della condotta del ricorrente dall'epoca di sottoposizione alla misura e della rilevanza del tempo trascorso da tale momento, e con argomenti chiaramente inidonei a confutare quelli utilizzati dal Tribunale per disattendere l'appello cautelare.

Tale motivazione non è neppure manifestamente illogica, ossia contraria alle regole della logica, alle massime di comune esperienza e ai criteri legali (cfr. Sez. 1, n. 12496 del 21/09/1999, Guglielmi, Rv. 214567; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Elia, Rv. 229369), per effetto della diversa decisione adottata dal medesimo Tribunale, in altro procedimento, nei confronti di due coimputati, partecipi della medesima associazione finalizzata alla commissione di reati in materia di stupefacenti, in quanto nell'ordinanza impugnata il Tribunale ha indicato le specifiche ragioni, relative al ricorrente, in base alle quali, tenendo conto del ruolo dallo stesso svolto all'interno del sodalizio, le esigenze cautelari nei suoi confronti non potevano dirsi attenuate o affievolite, con la conseguente manifesta infondatezza dei rilievi sollevati dal ricorrente sottolineando tali diverse decisioni,

posto che la posizione processuale di ogni coindagato o coimputato è autonoma, in quanto la valutazione da esprimere ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen., in special modo relativamente al pericolo di recidivanza, si fonda, oltre che sulla diversa entità del contributo materiale e/o morale assicurato alla realizzazione dell'illecito da ognuno dei concorrenti, anche su profili strettamente attinenti alla personalità del singolo, sicché può risultare giustificata l'adozione di regimi difformi pur a fronte della contestazione di un medesimo fatto di reato (si vedano, in tal senso, Sez. 3, n. 7784 del 28/01/2020, Mazza, Rv. 278258; Sez. 6, n. 39346 del 03/07/2017, Castagna, Rv. 271056; Sez. 2, n. 20281 del 18/02/2016, Ficicchia, Rv. 266889).

2.3. Considerazioni analoghe possono essere svolte per quanto riguarda il giudizio di adeguatezza della sola misura della custodia in carcere, che anche a questo proposito il ricorrente ha censurato sul piano delle valutazioni di merito e con argomenti manifestamente infondati, sottolineando, in assenza della indicazione di elementi specifici idonei a consentire di ravvisare un affievolimento delle esigenze cautelati, il tempo trascorso dall'inizio dell'esecuzione della misura e la diversa valutazione compiuta dal medesimo Tribunale in altro procedimento nei confronti dei coimputati (omissis) ed (omissis) , omettendo di considerare quanto, anche a questo proposito, evidenziato dal Tribunale, che, nel sottolineare la mancanza di elementi idonei a consentire di ritenere superata la presunzione relativa di adeguatezza della sola custodia in carcere, ne ha giustificato il mantenimento in considerazione della peculiarità del ruolo di intermediario svolto dal ricorrente e dei suoi costanti contatti con i fornitori stranieri di cocaina, ancora in libertà, con la conseguente idoneità della sola custodia in carcere a evitare la ripresa di tali contatti: si tratta, anche a questo proposito, di motivazione del tutto idonea e immune da vizi logici, che il ricorrente ha censurato sul piano delle valutazioni di merito, ossia del giudizio di pericolosità del ricorrente e di adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere, e con argomenti manifestamente infondati, stante l'evidenziata irrilevanza delle diverse valutazioni compiute nei confronti nei confronti dei coimputati.

3. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, stante la manifesta infondatezza di entrambi i motivi cui è stato affidato.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 *ter*, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 4/2/2021

Il Consigliere estensore
Giovanni Liberati

Il Presidente
Elisabetta Rosi

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
22 FEB 2021
IL CANCELLIERE